REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/16 DEL 12.06.2020

Oggetto: **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti relativi all'articolo 34-bis "Disposizioni in materia di mobilità del personale".**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce alla Giunta sulla necessità di dare corso a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, inerente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", in materia di "Gestione del personale in disponibilità", di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del medesimo provvedimento legislativo.

A tale fine evidenzia come ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 180 del 10 aprile del 2001, inerente "Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego", la Regione nell'esercizio delle deleghe attribuite debba dare corso all'attuazione di alcune disposizioni inerenti la gestione del personale operante alle dipendenze della Pubblica amministrazione e dichiarato in esubero.

In questo ambito rileva come la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro", all'articolo 4 "Compiti della Regione", al comma 2, lettera c), realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dal quadro normativo richiamato emerge come cogente la necessità di dare corso a quanto disposto al fine di tutelare secondo i dettami della norma il diritto al lavoro del personale dipendente dalla Pubblica amministrazione e da questa dichiarato in esubero ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto, salvaguardato attraverso la gestione delle eccedenze mediante i successivi articoli 34 e 34-bis.

Nel merito, l'art. 34 "Gestione del personale in disponibilità", dispone che il personale interessato dalla procedura e quindi qualificato come "in disponibilità", sia iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

Atteso che per le Amministrazione dello Stato, anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, la competenza è esercitata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante la costituzione di appositi elenchi, a livello regionale,

come sopra rappresentato, la costituzione e gestione degli elenchi il compito, invece, è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore evidenzia che i bandi di concorso per il reclutamento di personale non possono aver luogo se non dopo la verifica delle eventuali disponibilità di professionalità analoghe nelle liste di cui al più volte citato art. 34-bis. Solo dopo aver verificato la disponibilità o meno di professionalità idonee e compatibili al fabbisogno la prova selettiva può essere formalmente e legittimamente avviata dalle amministrazioni interessate.

La necessità di dare luogo alla costituzione degli elenchi è diventata urgente in relazione alla recente e attesa operatività del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in GURI il 27 aprile successivo e recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, in ragione del quale, verosimilmente, saranno avviati numerosi concorsi nell'ambito del sistema regionale degli Enti locali.

Pertanto, per dare corso operativamente alle disposizioni fin qui richiamate, è necessario formalizzare la costituzione degli elenchi mediante l'adozione di uno specifico atto deliberativo nel quale sia anche individuata la struttura dell'Amministrazione regionale incaricata della complessiva gestione della competenza.

A questo fine, rileva l'Assessore, poiché l'ASPAL, Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, come istituita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, già svolge compiti di gestione delle procedure di reclutamento nella P.A. ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, relativamente al reclutamento di personale in ambito regionale “per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento” vigenti presso i Centri per l'impiego ex art. 12 della medesima legge regionale, risulta la struttura più idonea per vocazione e capacità operativa alla gestione anche delle liste di cui all'art. 34-bis in trattazione.

All'Agenzia, pertanto, con l'adozione della presente deliberazione sarà affidata la funzione e il compito di dare corso alla costituzione e gestione degli elenchi per il personale eventualmente dichiarato in esubero nel complessivo sistema della Pubblica Amministrazione operativo in Sardegna.

La stessa Agenzia, attraverso il preposto dirigente è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari finalizzati a rendere operativi gli elenchi formalmente costituiti con la presente deliberazione.

A tale fine, precisa l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l'Aspal dovrà procedere alla gestione dei medesimi elenchi utilizzando gli applicativi gestionali che saranno resi disponibili mediante apposito adeguamento del Sistema Informativo Lavoro Sardegna - SIL Sardegna.

L'Assessore propone alla Giunta di adottare la presente proposta di deliberazione e comunica che in termini preliminari in data 22 maggio 2020 è stata data opportuna informativa alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro ex art. 7 della L.R. n. 9 del 2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sulla proposta in esame

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione degli elenchi di cui all'art. 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come recepito in ambito regionale dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9;
- di attribuire la funzione, per specifica competenza, all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) ex art. 10 della L.R. n. 9 del 2016;
- di affidare al Direttore generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (Aspal), l'adozione delle disposizioni per la gestione operativa sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL-Sardegna) delle attività di competenza in conformità alle disposizioni della presente deliberazione;
- di affidare al Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in raccordo con Aspal, l'attivazione delle procedure per gli eventuali adattamenti da apportare al Sistema Informativo del Lavoro (SIL-Sardegna), compatibilmente con le risorse disponibili, con la programmazione già definita delle attività e gli eventuali ulteriori vincoli contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda